

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
CAMPO DI CALCETTO SITO ALL'INTERNO DEL PARCO DI
SERENELLA ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO DI QUARTIERE
SERENELLA**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di maggio nella
Residenza Municipale

Tra

il Comune di San Giuliano Milanese, nella persona dell'Arch. Edoardo
Marco Candiani, nato a Milano il 04/02/1973, che interviene, ai sensi
dell'art. 107, terzo comma, del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, in nome
e per conto del sopracitato Comune di San Giuliano Milanese (di seguito
denominato anche Comune), con sede in via Enrico De Nicola 2 (P.I.
00798940151);

e

l'Associazione Comitato di Quartiere Serenella con sede in Piazza V.
Alfieri, 6 – San Giuliano Milanese, nella persona del Sig. Giancarlo
Piano, nato a Villanova Franca (CA) il 08/12/1957, che interviene nella
sua qualità di Presidente dell'Ente suddetto, di seguito definito Comitato
di Quartiere;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 12/03/2018 si è
disposto di affidare la gestione del campo da calcetto del Parco
Serenella tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse;



- con determinazione n. 225 del 04/04/2018 si è approvato l'avviso di manifestazione di interesse e lo schema di convenzione;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE;

Art. 1

Oggetto del contratto

Il Comune di San Giuliano Milanese affida al Comitato di Quartiere, che accetta la gestione del campo da calcetto di proprietà comunale, sito all'interno del Parco Serenella, come individuato nella planimetria allegata.

Art. 2

Durata

La concessione in gestione del campo sopra indicato viene attribuita al Comitato di Quartiere fino al 23/05/2021, tre anni a far data dalla stipula della presente convenzione. La convenzione potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

Art. 3

Divieto di cessione del contratto e di sub-appalto

Il Comitato di Quartiere non può cedere a terzi o sub-appaltare la gestione del campo da calcetto sopra indicato pena la decadenza dalla concessione.

Art. 4

Obblighi del concedente



Il Comune di San Giuliano Milanese assume l'obbligo di provvedere alla realizzazione dei necessari interventi di manutenzione straordinaria del campo e al pagamento delle spese relative alle diverse utenze di consumo (acqua, luce, gas).

Art. 5

Obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna a realizzare i necessari interventi di manutenzione ordinaria e di gestione ordinaria del campo, ed in particolare provvede alla custodia e sorveglianza, pulizia periodica del verde sintetico del campo, riparazione delle porte da calcio e della porta di ingresso al campo, gli interventi di manutenzione ordinaria della recinzione del campo, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria del campo, oneri assicurativi per l'utilizzo della struttura.

Art. 6

Clausola penale e clausola risolutiva espressa

Per ogni violazione accertata degli obblighi di cui all'articolo precedente, nonché delle disposizioni di cui all'art. 7, il Comitato di Quartiere è tenuto a corrispondere al Comune la somma di € 100 a titolo di penale, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In ogni caso, qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma precedente, è facoltà del Comune risolvere il contratto, sempre salvo il risarcimento dei danni.



Ai sensi dell'art. 1456 c.c. la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune comunicherà al Comitato la volontà di volersi avvalere della presente clausola.

Art. 7

Modalità di utilizzo della struttura da parte degli utenti

Il Concessionario dovrà garantire la concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo modalità e tempi definiti, nonché, secondo principi di imparzialità ed obiettività, dovrà altresì garantire l'uso del campo da calcetto da parte di singoli, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta, compatibilmente con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione; non sono ammessi, se non previo assenso dell'Amministrazione Comunale, attività diverse da quelle sportive e/o ricreative.

Le parti convengono che il campo da calcetto comunale può essere utilizzato dalle ore durante la stagione autunno/inverno, dal 1 ottobre al 30 aprile, dalle ore 7.30 alle ore 18,30 e per la stagione primavera/estate, dal 1 maggio al 30 settembre, dalle ore 6,30 alle ore 23.00 a seguito di formale richiesta da parte di Associazioni o privati cittadini.

L'utilizzo del campo è limitato a non più di un'ora per squadra, previa prenotazione che viene raccolta presso la sede del concessionario.



Il Concessionario potrà richiedere un contributo da parte degli utenti nella misura massima di €/h 30. I proventi dovranno essere utilizzati per la gestione del campo o per attività ricreative, sociali e culturali da svolgersi all'interno del quartiere Serenella.

Il Concessionario di obbliga alla trasmissione all'Amministrazione Comunale, entro il 31 maggio di ciascun anno ed entro 30 gg. dalla scadenza della presente convenzione, del rendiconto della gestione relativo al periodo precedente.

Art. 8

Revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse


Le parti danno atto che la presente convenzione accede ad un atto di concedente di un bene pubblico; pertanto, per ragione di pubblico interesse, il Comune di San Giuliano Milanese, con provvedimento motivato, può in ogni tempo revocare la concessione e richiedere la restituzione del bene.

Nel caso in cui al precedente comma, nessun indennizzo o risarcimento verrà corrisposto al concedente, il quale sarà tenuto a rilasciare immediatamente il bene nelle condizioni di cui all'art. 10.

Art. 9

Responsabilità civile verso terzi

Il concessionario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e si impegna altresì a manlevare il Comune per i danni che esso debba eventualmente risarcire a terzi, dovuti all'inadempimento da parte del concessionario stesso degli obblighi col presente atto.



Art. 10

Restituzione dei beni

Alla scadenza del presente contratto, il Comitato di Quartiere si impegna a restituire il campo da calcetto al Comune sgombrato di cose di sua proprietà e alle medesime condizioni in cui lo stesso è stato consegnato.

Art. 11

Elezione di domicilio – foro competente

A tutti gli effetti del presente atto il Comitato di Quartiere elegge domicilio in San Giuliano Milanese (MI), Piazza V. Alfieri 6.

Nell'ipotesi in cui dovessero insorgere controversie in ordine all'applicazione o interpretazione della presente convenzione è competente il Tribunale di Lodi.

Art. 12

Spese


Tutte le spese del presente contratto sono a carico del Comitato di Quartiere.

Letto, confermato e sottoscritto

San Giuliano Milanese, lì 24/05/2018

Per il Comune di San Giuliano Milanese

arch. Edoardo Marco Candiani



Per il Comitato di Quartiere Serenella

sig. Giancarlo Piano

